



Atto: LEGGE REGIONALE 10 novembre 2009, n. 27

Titolo: Testo unico in materia di commercio

Pubblicazione: ( B.U. 13 novembre 2009, n. 106 )

Stato: Vigente

Tema: B. SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

Settore: B.6. COMMERCIO

Materia: B.6.1 Disposizioni generali

Nota: In attuazione della presente legge vedi il r.r. 16 febbraio 2011, n. 1 (sull'ordinamento fieristico regionale di cui al Titolo VI); il r.r. 16 febbraio 2011, n. 2 (sulla disciplina della distribuzione dei carburanti per autotrazione di cui al Titolo IV); il r.r. 27 giugno 2011, n. 4 (sulla disciplina del commercio su aree pubbliche di cui al Titolo II, Capo II); il r.r. 4 agosto 2011, n. 5 (sulla disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui al Titolo III); il r.r. 2 marzo 2015, n. 1 (sulla disciplina delle attività di commercio in sede fissa di cui al Capo I del Titolo II), e il r.r. 4 dicembre 2015, n. 8 (sulla disciplina delle attività di commercio su aree pubbliche).

*omissis...*

#### Art. 43

*(Hobbisti)*

1. Ai fini della presente legge, sono **HOBBIISTI** i soggetti che vendono, barattano, propongono o espongono, in modo saltuario ed occasionale, merci di modico valore che non superino il prezzo unitario di euro 250,00. Essi possono operare solo nei mercatini degli hobbisti di cui all'articolo 33, comma 1, lettere h) e i), senza l'autorizzazione di cui agli articoli 41 e 42, purché in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8. Non rientrano nella definizione di hobbisti i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4. Per l'esposizione dei prezzi si applica quanto previsto all'articolo 56. Il Comune, nel regolamento di cui all'articolo 35, può riservare posteggi agli hobbisti in altre fiere o mercati.

2. Gli hobbisti devono essere in possesso di un tesserino rilasciato dal Comune di residenza o dal Comune capoluogo di regione per i residenti in altre regioni. La Giunta regionale stabilisce le caratteristiche del tesserino identificativo e le modalità di rilascio e di restituzione in caso di perdita dei requisiti di cui all'articolo 8.

3. Il tesserino identificativo è rilasciato per un massimo di cinque anni anche non consecutivi. Nello stesso periodo non può essere rilasciato ad altro soggetto residente nella stessa unità immobiliare. Trascorso il suddetto periodo, per poter esercitare l'attività l'hobbista deve munirsi di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche.

4. Il tesserino non è cedibile o trasferibile e deve essere esposto durante il mercatino in modo ben visibile e leggibile sia al pubblico sia agli organi preposti al controllo. I Comuni che organizzano le manifestazioni di cui al comma 1, prima dell'assegnazione del posteggio che è effettuata con criteri di rotazione e senza il riconoscimento di priorità ottenute per la presenza a edizioni precedenti, devono procedere alla vidimazione del tesserino mediante l'apposizione di timbro e data in uno degli appositi spazi anche quando la gestione della manifestazione è affidata a soggetti diversi. L'attività di controllo e di vidimazione spetta al Comune ospitante.

5. Gli hobbisti autorizzati secondo le modalità di cui al comma 2 possono partecipare ad un massimo di dodici manifestazioni l'anno. Si considera unitaria la partecipazione a manifestazioni della durata di due giorni, purché consecutivi. I Comuni sono tenuti a redigere un elenco degli hobbisti e a trasmetterlo alla Regione.

6. La mancanza del tesserino di cui al comma 2 o della vidimazione relativa al mercatino in corso di svolgimento comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 45, comma 1. In caso di assenza del titolare del tesserino identificativo, o di mancata esposizione del tesserino al pubblico o agli organi preposti alla vigilanza, oppure di vendita, con un prezzo unitario superiore a euro 250,00, si applica la sanzione di cui all'articolo 45, comma 2.

Nota relativa all'articolo 43:

*Così modificato dall'art. 24, l.r. 15 novembre 2010, n. 16; dall'art. 30, l.r. 17 novembre 2014, n. 29, e dall'art. 6, l.r. 6 giugno 2017, n. 19.*

*Ai sensi del citato art. 24, l.r. 16/2010, la limitazione di cui al comma 5 non si applica alle manifestazioni che già si svolgono, alla data di entrata in vigore della predetta l.r. 16/2010, nei Comuni ricadenti nelle aree depresse dell'ex Obiettivo 2.*

*omissis...*